

Area Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Progetto di ampliamento della struttura sanitaria "E.Gruppioni" sita in via Zena 117 - Pianoro (BO), in variante agli strumenti urbanistici comunali

Proposto da:

Comune di Pianoro

PROCEDIMENTO:

“Procedimento unico” di cui all'art.53 della L.R. 24/2017, finalizzato all'approvazione del progetto di ampliamento della struttura sanitaria "E.Gruppioni" in variante alla pianificazione urbanistica vigente del Comune di Pianoro

Determinazioni previste ai sensi dell'art. 53 della LR n. 24/2017 e ss.mm.ii. e valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (ValSAT), ai sensi dell'art. 5 della L.R.20/2000, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 24/2017

Bologna, 4 giugno 2021

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

1. QUADRO DI RIFERIMENTO	5
1.1 Contenuti della proposta.....	5
1.2 Contenuti della pianificazione comunale	5
2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA.....	6
2.1 Sintesi delle precedenti sedute della Conferenza dei Servizi	6
2.2 Esito della valutazione.....	6
2.2.1 Tutele e Vincoli della Pianificazione Sovraordinata	6
2.2.2 Accessibilità della struttura sanitaria e impegni del Soggetto Attuatore	7
2.2.3 Dotazioni Territoriali	8
2.2.4 Ulteriori segnalazioni	8
3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE	8
3.1 Premessa	8
3.2 Gli esiti della consultazione	8
3.3 Conclusioni.....	9
4. ALLEGATI	9

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

La L.R. 24 /2017 sulla "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in vigore dal 1° gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, e indica i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa introduce il "procedimento unico" disciplinato dall'art. 53, per "l'approvazione di [...] progetti di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero [...] di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate".

Il Comune di Pianoro, per il tramite del SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, ha avviato il procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R.24/2017, finalizzato alla approvazione del progetto per l'ampliamento della struttura sanitaria "E.Gruppioni" sita in via Zena 117 - Pianoro (BO), in variante agli strumenti urbanistici comunali. L'opera, infatti, non risulta programmata dagli strumenti urbanistici vigenti e occorre pertanto apportare una modifica normativa al RUE ed al PUA n.121/2011, prevedendo la capacità edificatoria richiesta.

Il SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice ha convocato la Conferenza di Servizi sincrona cui sono state invitate a partecipare tutte le Amministrazioni e i servizi competenti a rilasciare, sul progetto definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente.

1.1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA

La proposta presentata prevede l'ampliamento del complesso edilizio sito in via Zena 117, dove ha sede la Residenza sanitaria polivalente "Eugenio Gruppioni", struttura privata di interesse generale. L'area in esame è situata lungo la S.P. "Val di Zena", in località Osteria, Comune di Pianoro e ricade all'interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi della Abbadessa.

La richiesta di ampliamento è emersa dalla necessità di incrementare e completare i servizi disponibili e l'attività diagnostica, al fine di migliorare il servizio sanitario e assistenziale ai fruitori della struttura.

Il progetto prevede l'ampliamento della struttura sanitaria in continuità con il corpo interrato già realizzato con il PUA n.121/2011. Un primo ampliamento della struttura originaria è già stato realizzato, infatti in data 30/11/2011 con Delibera di G.C. n. 121 è stato approvato il PUA in variante al Piano Particolareggiato n. 112/1998 riguardante il progetto di ampliamento della residenza polivalente con la possibilità di realizzare oltre alla Superficie Utile e Accessoria esistenti ulteriori 2.500 mq di Superficie Utile + Superficie Accessoria, successivamente convenzionato in data 29/12/2011.

L'ampliamento di cui al presente procedimento, per complessivi 893 mq di Su+Sa, si sviluppa su tre piani; la tipologia prevista per la nuova porzione di fabbricato sarà a gradoni in modo da seguire il profilo del pendio e con la copertura a prato in continuità con le aree circostanti.

L'edificio esistente interessa un'area classificata dal PSC e dal RUE rispettivamente come AG "Attrezzature private di interesse generale" (Art. 30 PSC) ed AG/S.P_I "Attrezzature private di interesse generale per attività speciali (Art. 47 RUE)".

L'attuazione del progetto presuppone una modifica normativa al RUE per quanto attiene ai parametri urbanistico-edilizi dell'ambito AG/S.P_I, nonché al PUA n.121/2011.

1.2 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

L'area interessata dall'intervento è classificata nel PSC come territorio rurale, in particolare come Area di valore naturale e ambientale (AVN). Il PSC e il RUE, rispettivamente, individuano un perimetro specifico per quest'area definendola come AG "Attrezzature private di interesse generale" (Art. 30 PSC) ed AG/S "Attrezzature private di interesse generale per attività speciali (Art. 47 RUE)". Queste ultime corrispondono ad ambiti compresi nel Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e già disciplinati dal PTP (Piano Territoriale del Parco), che possono ospitare attrezzature private di interesse generale non di tipo sportivo ma più specificatamente per attrezzature speciali di tipo socio-sanitarie.

Gli strumenti urbanistici comunali prevedono, tra gli usi ammessi, l'uso U.28 Attrezzature socio-sanitarie e l'uso U.3 Residenza collettiva.

L'art. 30 delle NTA del PSC, che disciplina le aree classificate come "Attrezzature private di interesse generale", specifica che il RUE deve subordinare gli interventi alla verifica della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti, prescrivendo che gli interventi che prevedano nuova edificazione o ampliamenti superiori a 300 mq di SU siano attuati mediante un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che verifichi, con apposita ValSAT di cui all'art. 5 della LR 20/2000, la dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi ed in particolare alle infrastrutture per

l'urbanizzazione e per la mobilità. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione delle eventuali opere necessarie a risolvere le criticità rilevate in sede di ValSAT, da regolamentare nella convenzione del PUA.

L'art. 47 del RUE, nel disciplinare i parametri urbanistici ed edilizi per l'ambito AG/S.P_I, prescrive che sia garantito il reperimento dei parcheggi pertinenziali di cui all'art 17 del RUE, che gli stessi siano ammessi all'uso pubblico, nonché che sia garantito un collegamento pedonale con il trasporto pubblico.

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 SINTESI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Durante la prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi l'11 dicembre 2020, i progettisti e il responsabile del SUAP hanno illustrato la proposta agli Enti convocati.

Con lettera prot. n. 15771 del 16.03.2021 il Comune ha riportato gli esiti del deposito, avviato il 07.01.2021 e proseguito per i successivi 60 giorni. Con lettera prot. n. 23689 del 22.04.2021 il Responsabile del SUAP ha trasmesso o i pareri degli Enti, successivamente integrati con lettera prot. n. 28731 del 13.05.2021. La Città metropolitana è chiamata ad esprimere la propria valutazione di competenza successivamente alla scadenza del deposito, e nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi.

2.2 ESITO DELLA VALUTAZIONE

In relazione alle competenze della Città metropolitana sulla conformità urbanistica alla pianificazione sovraordinata, la proposta risulta in via generale condivisibile. Si esprime pertanto **l'assenso alla conclusione della procedura relativa alla variante al RUE e al PUA vigenti**, nel rispetto delle considerazioni di seguito riportate:

2.2.1 TUTELE E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Si rileva che l'area oggetto del procedimento è classificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e dal PTCP come "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale", disciplinata rispettivamente dagli artt. 19 e 7.3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 7.3, tali zone sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 19 del PTPR, che al comma 1 specifica che non sono soggette alle disposizioni del Piano paesistico quelle aree che, seppur ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, risultano incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano (1989), in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Come si evince dall'elaborato "PUA DOC D_Relazione tecnica illustrativa e di variante al RUE", il PRG del Comune di Pianoro nel 1985 classificava l'area come Zona F4 e successivamente nel 1999 come F.2.6, disciplinando l'attuazione dell'area attraverso Piano Particolareggiato.

In data 26/11/1998 con Delibera di C.C. n. 112 è stato approvato il Piano Particolareggiato identificato nel PRG con la sigla F4 riguardante il progetto architettonico di una residenza polivalente previa demolizione di due fabbricati (Villa Nadia e Villa Zena).

Il Piano Territoriale del Parco Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (1998) individuava l'area in oggetto come Zona C ed in particolare come P5-Edifici Villa-Nadia "Area di riqualificazione ambientale e urbanistica da attuarsi mediante Piano Particolareggiato", disciplinata all'art. 21 dello stesso Piano. Il comma 4 del suddetto art. 21 individua al punto P5 l'area in questione come di seguito riportato:

"Si tratta di un complesso di edifici occupati da una struttura di servizio sanitario-assistenziale la cui presenza non è in contrasto con le finalità del Parco. Gli edifici sono in stato di degrado e non adeguati dal punto di vista delle normative edilizie e igienico-sanitarie. Il Comune di Pianoro dovrà prevedere sull'area un intervento di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di riqualificazione edilizia che consenta un adeguamento della struttura alle normative vigenti ed un migliore inserimento della stessa nel contesto circostante, anche mediante un progetto edilizio che preveda il riaccorpamento dei volumi esistenti. Dopo la conclusione degli interventi previsti dal PP, l'area sarà da considerarsi sottoposta alle normative della zona Cf".

Nell'ambito del presente procedimento, si dà atto del rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale, sia in merito all'ampliamento proposto sia in merito alla Valutazione di Incidenza. Con riferimento particolare alla Valutazione di Incidenza, si richiamano integralmente le prescrizioni dell'Ente sopra richiamato, ovvero:

1. l'impianto di illuminazione esterno dovrà prevedere l'uso di LED la cui lunghezza d'onda di picco sia indicativamente 590 nm (c.d.LED color ambrato);

2. l'eventuale impianto di illuminazione degli edifici in funzione antintrusione/antifurto dovrà essere realizzato con sensori di movimento.

Parimenti, si dà atto del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio che, ritenendo il progetto in esame *“non in contrasto con le esigenze di salvaguardia e tutela dell'area tutelata di riferimento”*, raccomanda, tuttavia, di *“dare compiuta realizzazione alle misure di mitigazione previste”*.

Le funzioni di interesse generale individuate dal PRG del 1985 sono state confermate nel tempo dalla strumentazione urbanistica, fino al vigente PSC, che identifica l'area nella tav. PSC.P/T.1/1a come AG *“Attrezzature private di interesse generale”* normata dall'art. 30 delle NTA del PSC. Sull'area oggi infatti sono presenti edifici con funzioni di tipo sanitario e ospedaliero.

L'art. 40 delle NTA del PSC al comma 6 specifica che nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, regolati dalle NTA del PSC o dal RUE, con riferimento alle norme relative ai diversi ambiti agricoli o alle aree di valore naturale e ambientale in cui tale patrimonio ricade. L'art. 49 del RUE, che disciplina le *“Aree di valore naturale e ambientale (AVN)”*, il comma 6 specifica che nelle zone AVN che ricadono nelle perimetrazioni riferite alle Zone A, B, C del Parco Regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa valgono le disposizioni del rispettivo Piano Territoriale del Parco.

Tenuto conto della originaria classificazione dell'area nel PRG del 1985 come Zona F *“Zona per impianti e attrezzature di interesse generale”*, dei pareri espressi dall'Ente Parco e dalla Soprintendenza, considerando inoltre che si tratta di un intervento su un manufatto edilizio esistente a destinazione socio-sanitaria e ospedaliera, si chiede, vista la fragilità del contesto paesaggistico e ambientale, di integrare la scheda di RUE e le NTA del PUA prevedendo negli elaborati progettuali gli interventi volti alla mitigazione degli impatti già individuati nella Relazione Paesaggistica nonché il rispetto delle prescrizioni in merito alla Valutazione di Incidenza.

2.2.2 ACCESSIBILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA E IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

L'art. 40, comma 5, del PSC, rispetto al quale la presente variante deve porsi in coerenza, indica che gli interventi che prevedono nuova edificazione o ampliamenti superiori a 300 mq di SU devono essere attuati mediante un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e che la ValSAT verifichi la dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi ed in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità. Il PSC prevede inoltre che gli interventi nelle aree AG siano subordinati alla realizzazione delle eventuali opere necessarie a risolvere le criticità rilevate in sede di ValSAT, da regolamentare nella convenzione del PUA.

Si prende atto che, come si evince dalla Convenzione, i Soggetti Attuatori, al fine di facilitare l'accesso alla struttura sanitaria attraverso il TPL, si impegnano a sostenere parte dei costi dell'aumento della frequenza del servizio, contribuendo con una quota pari ad € 10.000,00 all'anno per complessivi 10 anni da versare al Comune di Pianoro fino alla scadenza dei termini previsti nella convenzione relativa al PUA n. 121/2011 (dicembre 2021). Inoltre è previsto il reperimento, all'interno del perimetro dell'area di proprietà, dello spazio necessario per la realizzazione di una fermata per il trasporto pubblico da attivare, a carico del Soggetto attuatore. A tal proposito si dà atto del coinvolgimento, da parte del Comune di Pianoro, dell'Agenzia SRM e dell'Area Servizi Territoriali Metropolitani della Città metropolitana, che hanno rilasciato un pre-parere favorevole alla proposta di localizzazione e rimandato ulteriori espressioni alla fase esecutiva.

Per quanto riguarda la mobilità pedonale, si prende atto che la nuova convenzione proposta prevede a carico dei Soggetti Attuatori il ripristino del percorso naturalistico per la Chiesa di Montecalvo, concordato con l'Ente Parco Naturale Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, opera che era già prevista tra gli impegni convenzionati nel 2011, senza tuttavia prevedere tempi certi per la sua realizzazione.

Per quanto riguarda invece il marciapiede di collegamento tra la fermata del TPL esistente lungo la via Zena e l'ingresso della struttura sanitaria, si evince dalla convenzione che lo stesso non risulta attualmente prevedibile e pertanto viene dichiarato che *“l'attuatore si impegna a partecipare economicamente alla progettazione e alla realizzazione del percorso previsto dal RUE in coordinamento alla progettazione delle urbanizzazioni connesse all'area museale prospiciente la struttura sanitaria relative all'area AG/S.P_2”*. Il RUE, all'art. 47, subordina infatti gli interventi su questo ambito alla cessione gratuita di una striscia di terreno limitrofa al Torrente Zena di dimensione sufficiente alla realizzazione di un percorso ciclopedonale.

Alla luce di quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in particolare alla realizzazione delle dotazioni e delle infrastrutture necessarie a garantire la sostenibilità della previsione, e richiamando anche quanto espresso da ARPAE AACM nella sua proposta di parere allegata, si rileva la necessità di integrare la scheda di RUE (art. 47) e la convenzione del PUA specificando le tempistiche

e le modalità per la realizzazione delle opere previste nonché le modalità con cui il Comune intende finanziare il potenziamento del servizio di TPL lungo via Zena.

Oltre agli impegni a carico del Soggetto Attuatore, necessari a garantire la sostenibilità dell'ampliamento – percorso pedonale di collegamento con la fermata TPL e contributo per l'incremento della frequenza della linea di TPL –, si ritiene opportuno sin da subito, come suggerito anche da ARPAE AACM, con particolare riferimento all'accessibilità da parte degli addetti della struttura, che il Soggetto Attuatore identifichi e metta in atto, di concerto con il Comune di Pianoro, delle soluzioni di mobility management volte a fornire una alternativa sostenibile e sicura di accesso alla struttura da parte del personale addetto.

2.2.3 DOTAZIONI TERRITORIALI

Le attuali condizioni di accessibilità della struttura sanitaria favoriscono il ricorso alla mobilità privata veicolare, essendo il servizio di trasporto su gomma presente attualmente lungo la via Zena (linea 126) caratterizzato da una bassa frequenza.

Tuttavia, per la superficie dei parcheggi pertinenziali generati dall'ampliamento, pari a mq 282, viene chiesta la monetizzazione, assimilandoli ai parcheggi pubblici pari ad un importo di € 30.300,90, attraverso la modifica della norma di RUE. Si chiede di subordinare la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali al rispetto della norma di carattere generale definita dal RUE (art. 103 comma 6) specificando negli elaborati di variante in quale delle ipotesi si possa fare riferimento per la monetizzazione.

2.2.4 ULTERIORI SEGNALAZIONI

Per quanto attiene ai servizi sanitari offerti alla cittadinanza, nell'ambito del presente procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha ritenuto opportuno coinvolgere l'Area Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna, che ha formulato le seguenti considerazioni. Come si evince dalla convenzione, i Soggetti Attuatori si impegnano a riservare fino alla scadenza dei termini previsti nella convenzione relativa al PUA n. 121/2011 (dicembre 2021), due posti letto nella propria struttura socio-sanitaria da destinare a soggetti che saranno segnalati dal Comune nell'ambito dei propri programmi socio-assistenziali, demandando la definizione delle modalità di accesso ai suddetti posti ad un apposito protocollo d'intesa da sottoscrivere con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pianoro, e finalizzato a soggetti individuati dal Comune di Pianoro e presenti nella graduatoria dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

Tale impegno risultava già a carico dei Soggetti Attuatori nella convenzione vigente stipulata nel 2011. Alla scadenza dell'impegno assunto con la precedente convenzione gli Attuatori si impegnano, per cinque anni, a rendere disponibili per soggetti che saranno segnalati dal Comune nell'ambito dei propri programmi socio-assistenziali, i seguenti servizi:

- servizi di riabilitazione assistita per due ore settimanali a due soggetti individuati dal Comune di Pianoro da utilizzare non contemporaneamente;
- utilizzo delle attrezzature elettromedicali a favore di due soggetti individuati dal Comune di Pianoro in modalità non contemporanea, con modalità da concordare con la struttura sanitaria.

Si suggerisce, pertanto, di considerare la possibilità di estendere la disponibilità dei due posti letto da destinare a soggetti segnalati dal Comune per l'intera durata della nuova convenzione, ovvero 10 anni dalla sua sottoscrizione.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1 PREMESSA

La Città Metropolitana – Area Pianificazione Territoriale, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani comunali, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invii alla Città metropolitana.

3.2 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Nell'ambito della Conferenza di servizi, sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: Azienda USL di Bologna, ARPAE APAM, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Agenzia regionale di Protezione civile -

Servizio Area Reno e Po di Volano, Ufficio vincolo idrogeologico dell'Unione di comuni Savena-Idice, Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco, Hera Spa.

Si dà atto inoltre del coinvolgimento nella Conferenza dei Servizi dell'Area Sviluppo Sociale della Città metropolitana di Bologna, per quanto attiene agli aspetti legati ai servizi sanitari offerti alla cittadinanza, nonché dell'Agenzia SRM e dell'Area Servizi Territoriali Metropolitan della Città metropolitana di Bologna, per quanto attiene la previsione della fermata di TPL da attivare.

L'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, considerando che l'area di intervento ricade all'interno del ZSC-ZPS "Gessi Bolognesi, Calanche dell'Abbadessa" IT 4050001, preso atto che l'intervento "avrà incidenza bassa sul Sito Natura 2000 – IT 4050001 e sugli habitat e specie di interesse comunitario e non interferirà sugli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale", in data 28/09/2020 ha rilasciato il Nulla Osta con atto n.134, esprimendo contestualmente la propria valutazione in merito all'Incidenza dell'intervento proposto.

Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale, sintetizzate e riprese nell'allegata istruttoria in merito alla valutazione ambientale rilasciata da ARPAE AACM.

Si prende infine atto che durante il periodo di deposito, dal 07.01.2021 al 08.03.2021, non sono pervenute osservazioni.

3.3 CONCLUSIONI

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla Valsat, condizionata** al recepimento delle considerazioni sopra riportate, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento al parere dell'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale in merito alla Valutazione di Incidenza e alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella istruttoria di VAS/ValSAT predisposta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni – AACM (allegato A).

Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2017, ai sensi dell'art. 53 comma 5, l'espressione della posizione definitiva dell'ente titolare degli strumenti di pianificazione cui l'intervento comporta variante – nel caso in oggetto il Comune di Pianoro – è subordinata alla preventiva pronuncia dell'organo consiliare, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte del medesimo organo entro trenta giorni dall'assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi.

4. ALLEGATI

A. istruttoria di VAS/ValSAT redatta da ARPAE AACM;

B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

La Responsabile
Servizio Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci

(Documento firmato digitalmente)

Il Funzionario Tecnico
Ing. Silvia Bernardi

(Documento firmato digitalmente)